

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
SICILIA
SEDE DI PALERMO
RICORSO**

Nell'interesse di

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
Bova	Gianluca	BVOGLC99C30D423A
Caltagirone	Maria	CLTMRA99L60D423F
Candela	Alessandro Vito	CNDLSN00A11D423H
Conigliaro	Roberta	CNGRRT01A70G273J
Di Pisa	Dalila	DPSDLL00H62G273C
Donnarumma	Giuseppe	DNNGPP92T19G273S
Faranda	Francesca	FRNFNC88E57G377Q
Landolina	Kristina	LNDKST99M46Z154P
Letizia	Greta	LTZGRT00R60I199D
Lombardo	Irene Anna	LMBRNN82D56A176G
Mineo	Jasmin	MNIJMN01T58Z112F
Pani	Simona	PNASMN01P66G273N
Pollina	Sonia	PLLSN097C68D423T
Secareanu	Mihaela Petronela	SCRMLP99R62Z129U

Rappresentati, difesi e meglio generalizzati, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. NTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), giusta procura in calce al presente atto, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle mail pec - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org e avvsantidelia@cnfpec.it,

elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti, sito in Roma, alla Via S. Tommaso d'Aquino, 47

CONTRO

L'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore *pro tempore*;

NONCHÉ

nei confronti dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO

- del Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Palermo n. 4952 del 17 luglio 2023 prot. 108178, che individua il *“bando per l'accesso ai corsi di laurea magistrale in psicologia clinica LM-51 - Pre-immatricolazione con prenotazione on line - A.A. 2023/2024”* e del conseguente bando sempre in atti;
- del dispositivo avente n. prot 110858 del 20 luglio 2023 in cui si dispone *“la pubblicazione della tabella riepilogativa, relativa alla settimana dedicata all'apertura delle “Prenotazioni on line” per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale Biennale a programmazione locale, per l'A.A. 2023/2024”*.
- del Decreto Rettorale n. 6130 emanato in data 11 settembre 2023 di costituzione e nomina della commissione per la verifica dei requisiti di accesso al Corso di Laurea de qua;
- del dispositivo avente n. di prot. 145178 del 29 settembre 2023 in cui si dispone *“la pubblicazione delle graduatorie degli aventi diritto all'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica LM-51, per l'A.A. 2023/2024”* e della relativa graduatoria finale di merito pubblicata in data 29 settembre 2023;
- del dispositivo avente n. di prot. 151800 del 10 ottobre 2023 in cui si dispone *“la pubblicazione del nuovo elenco degli aventi diritto a seguito della rivalutazione dei requisiti e dello scorrimento”* e della relativa graduatoria finale di merito pubblicata in data 10 ottobre 2023 sempre in parte qua e nella parte in cui non ammette parte ricorrente;

- del regolamento didattico del corso di laurea in Psicologia clinica dell'Università degli Studi di Palermo per l'a.a. 2023/2024, nella parte in cui, anche interpretato, limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- del Regolamento didattico di Ateneo ad oggi vigente e/o del regolamento didattico di Ateneo in corso di approvazione da parte del Consiglio Universitario Nazionale, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- del regolamento didattico del dipartimento di scienze psicologiche, pedagogiche, dell'esercizio fisico e della formazione nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- del Manifesto degli Studi del corso di laurea in parola, nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- dello Statuto dell'Ateneo di Palermo nella parte in cui anche interpretato limita il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permette l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui trattasi;
- delle delibere del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Palermo nella parte in cui anche interpretate limitano il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permettono l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui in parola;
- delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella parte in cui anche interpretate limitano il diritto allo studio

- di parte ricorrente e comunque permettono l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui in parola;
- delle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento nella parte in cui anche interpretate limitano il diritto allo studio di parte ricorrente e comunque permettono l'istituzione dell'accesso programmato per il corso di laurea di cui in parola;
 - dei verbali della Commissione istruttoria;
 - di ogni altro atto presupposto o successivo, prodromico, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, anche se non conosciuto ed anche nella parte in cui interpretato permette l'istituzione dell'accesso programmato ai corsi di laurea di cui in parola e che verrà immancabilmente travolto dalla caducazione di atti precedenti e connessi e di tutti gli atti depositati.

NONCHÉ PER

l'immatricolazione di parte ricorrente al Corso di Laurea magistrale in Psicologia clinica per l'a.a. 2023/2024, presso l'Università degli Studi di Palermo;

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2 C.P.A.

delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa e per i ricorrenti di cui in causa, nonché all'apertura del corso di laurea in Psicologia clinica indebitamente sottoposto al numero chiuso.

IN FATTO

1. Come noto, in base all'art. 2 della L. 264/1999, le Università hanno la facoltà di istituire l'accesso programmato a determinati corsi di laurea non riconducibili all'articolo 1 della suddetta Legge (che ne prevede l'istituzione su base nazionale) sebbene a tal fine debbano rispettare specifiche e tassative condizioni.

Forte di tale previsione normativa, l'Ateneo di Palermo, con il D.R. n. n. 4952 del 17 luglio 2023, bandiva una procedura concorsuale del tutto innovativa e sperimentale, stabilendo le modalità ed i criteri per l'assegnazione dei posti

disponibili, con cui istituiva l'accesso programmato locale al corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica, LM-51.

Il contingente individuato dal bando era di n. 150 posti disponibili per i candidati sia dei Paesi UE, che dei Paesi non UE, residenti in Italia.

La possibilità di rientrare tra i fortunati vincitori di uno di essi si determinava in virtù di una procedura da seguire pedissequamente e consistente in una ***“prenotazione on line”***, cioè in una pre-immatricolazione a seguito della quale venivano formate le graduatorie degli aventi diritto all'immatricolazione.

Perciò, come espressamente e testualmente stabilito all'art. 1 del bando ***“non è prevista la somministrazione di un test di accesso”***.

Si individuavano, invece, le fasi e le sessioni per effettuare la prescritta prenotazione, che era prevista a partire dalle ore 15 del 18 settembre 2023.

Poi, successivamente alla generazione di un identificativo dell'istanza di partecipazione, denominato “IDPRATICA”, veniva automaticamente stilata la relativa graduatoria.

Invero, proprio in virtù dell'art. 4 del bando, che individuava proprio *“l'elenco degli aventi diritto all'immatricolazione”*, si stabiliva che le modalità di selezione dei candidati ed il loro conseguente inserimento nella graduatoria di assegnazione avvenisse *“secondo l'ordine temporale crescente della prenotazione online, risultante dal sistema del PORTALE STUDENTI, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione”*.

Come se il diritto allo studio e all'accesso al corso di laurea di preferenza potesse essere assimilato e condizionato all'acquisizione di un ticket con cui potersi accodare.

L'orario di apertura della procedura di prenotazione, come detto, veniva previsto per le ore 15:00 del 18 settembre 2023. Tuttavia, nonostante la sua chiusura fosse perentoriamente prevista entro il termine del 22 settembre, da quel momento, si verificava una corsa all'attribuzione dei posti banditi, risultando nei fatti vincitori

i soggetti la cui pratica fosse stata confermata nell'arco di soli 8 minuti scarsi dall'inizio.

Parte ricorrente, dati questi motivi, non si posizionava utilmente in graduatoria, e pertanto, veniva estromessa e gli veniva preclusa la possibilità di accedere al corso di Laurea magistrale in Psicologia Clinica.

È ovvia l'illegittimità perpetrata ove si consideri che parte ricorrente non veniva ammessa al corso di laurea ambito esclusivamente in base al criterio cronologico di prenotazione online.

L'anzidetto sistema previsto dal bando, il quale valorizza un parametro che, tra le tante cose, non rispetta la concretezza della preparazione dei concorrenti, risulta ancor più discriminatorio e gravemente irragionevole qualora si tenga a mente che rappresenta una chiara elusione della normativa in materia di accesso programmato, disciplinato dalla L. n. 264/1999, che infatti all'art. 4 parla espressamente della necessità che vi sia un "*previo superamento di apposite prove*".

2. Ferme restando le considerazioni in merito all'illegittimità delle modalità di selezione prescelte dall'Ateneo, è poi opportuno evidenziare e ribadire che i ricorrenti, sono già stati sottoposti ad una procedura selettiva di ingresso al momento dell'immatricolazione al corso di laurea triennale e sono tutti laureati, con il legittimo affidamento di poter concludere il proprio percorso formativo, anche per la partecipazione al successivo tirocinio ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi di tipo A, nonché ai fini della partecipazione ai concorsi nel settore pubblico e privato per cui si richiede sempre la laurea di natura quinquennale (c.d. 3 più 2). Ad essere censurata, tra le varie questioni, è proprio l'introduzione dell'accesso programmato per un corso di studi che è naturale prosecuzione di quello precedente.

2.1. Difatti, la *voluntas* di mantenere libero l'ingresso per il corso di Psicologia clinica de qua, emerge pure dal verbale di delibera del Senato Accademico del 12 gennaio 2023, in cui si discuteva ed auspicava "*la riproposizione dell'accesso*

libero previsto nell'offerta formativa degli a.a. 2022/2023 ovvero un aumento dell'accesso programmato previsto in proposta", concludendosi la delibera con l'espressione di un parere favorevole in tal senso.

Ebbene, durante la postuma seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2023, si rilevava come la Commissione istruttoria proponesse l'aumento dei posti disponibili fino a 160.

Tuttavia, la decisione ultima, oltre a concordare sull'indizione della procedura di selezione che si considera illegittima, quella del c.d. "click-day", prevede di bandire soli 150 posti.

La primigenia promozione e predisposizione di ulteriori 10 posti disponibili comprova l'effettiva sussistenza di una maggiore capacità strutturale dell'Ateneo, disposta ad accogliere in potenza una superiore quantità di studenti in funzione dell'offerta formativa.

Pertanto, conseguentemente a quanto detto, palese è l'ingiustizia perpetrata dall'Ateneo in questione che esclude i ricorrenti sulla base di un criterio arbitrario, non avente alcuna copertura legislativa, e anzi, stravolgendo completamente la normativa inerente alla programmazione dell'inserimento nelle facoltà universitarie (Legge 264/1999) con la previsione di modalità di accesso ai corsi di laurea in parola per l'a.a. 2023/2024 che si considerano assolutamente illegittime per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2.08.1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DEVIANTE CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E NORMATIVI ANCHE ALLA LUCE DELLA NOTA DEL MIUR DEL 16.3.2007. SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE PER DIFETTO DI PREVISIONE NEL REGOLAMENTO DIDATTICO. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEGLI Istanti. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. CARENZA DI MOTIVAZIONE.

1. *In primis* si ritiene che non sia possibile programmare gli accessi *in itinere* e all'interno di un percorso di laurea già iniziato. Ciò non solo per la violazione della normativa costituzionale ex art. 2-3-4-33-34-97 Cost., ma anche poiché ad avviso della scrivente difesa non è possibile l'istituzione della programmazione degli accessi nella laurea biennale, formandosi diversamente un inaccettabile "imbuto" alla "coda" della programmazione.

Trattasi di soggetti tra l'altro già laureati e selezionati previo test dallo stesso Ateneo di controparte, che ha programmato i posti all'origine del percorso Universitario di Psicologia.

La programmazione è difatti istituita dalla legge 264 del 1999 per "l'accesso" ai corsi di laurea come recita in più punti la stessa legge così anche denominata.

1.1. Quanto predetto è confermato dalla violazione dell'art. 4 della L. n. 264/1999, il quale prevede non solo che, necessariamente, gli aspiranti studenti debbano essere sottoposti a delle "prove" ma anche che le prove stesse debbano concernere i programmi delle scuole superiori. L'art. 4, difatti, recita "*l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi*", lasciando intendere che il sistema della legge sulla programmazione non prevede alcuna forma di test e "imbuto" successivo che, se proposto dopo la laurea, comunque dovrebbe concernere paradossalmente i programmi della scuola secondaria.

Ribadendo ciò, la disposizione è più che chiara nell'impedire forme selettive ulteriori a quella iniziale ed all'interno del percorso universitario.

1.2. L'esplicito riferimento al superamento di apposite prove sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore non lascia dubbi ad interpretazioni circa l'applicabilità dell'accesso programmato al solo primo anno di corso, quando gli studenti neodiplomati accedono per la prima volta alle Università.

Una diversa lettura della legge n. 264/1999 finirebbe con contrastare con il significato letterale della norma che disciplina, lo si ribadisce, l'accesso al primo anno di università e, di conseguenza, con il canone ermeneutico "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit*".

Sul punto invero va considerato il principio secondo cui il legislatore *ubi voluit dixit*, "*sicché ogni opzione ermeneutica che si resolvesse nell'aggiunta di un diverso "limite" da fissare dev'essere rifiutata "in quanto finirebbe per far dire alla legge una cosa che la legge non dice (e che, si presume, secondo il suddetto canone interpretativo, non voleva dire)"* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 6 marzo 2019, n. 3023)" (T.A.R. Lazio, sentenza n. 6926/2019).

1.3. Una lettura della L. n. 264/1999 che consentisse la possibilità per ogni Ateneo di chiudere indiscriminatamente i corsi di laurea già sottoposti ad accesso programmato violerebbe chiaramente i principi costituzionali posti a tutela del diritto allo studio.

Nel caso di specie, si impone una lettura costituzionalmente orientata della L. n. 264/1999 risultando illegittima, di converso, l'eventuale interpretazione non conforme a Costituzione che ne facciano gli atti del procedimento oggi impugnati pena l'incostituzionalità della norma primaria.

L'interpretazione fornita dalla scrivente difesa è l'unica conforme a Costituzione, di talché ne consegue che ogni diversa interpretazione, anche nel senso fornito dall'Ateneo resistente, risulterebbe incostituzionale.

Difatti, non può non considerarsi che una pronuncia che ammettesse tali forme *in itinere* di selezione e di successiva ed ulteriore programmazione consentirebbe, a titolo esemplificativo, che ogni anno, per il passaggio all'anno successivo, si possano vanificare le immatricolazioni con un nuovo test "programmato".

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 2.08.1999 N. 264. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO. ECCESSO DI POTERE PER DEVIANTE CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E

**NORMATIVI ANCHE ALLA LUCE DELLA NOTA DEL MIUR DEL 16.3.2007.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COST.**

1. L'introduzione, da parte dell'Università di Palermo della modalità di accesso programmato al corso universitario di Psicologia clinica, si caratterizza per vari profili di illegittimità e, al di sopra di tutto, perché funge da ostacolo, e quindi disincentivo, all'esercizio del diritto allo studio dei concorrenti.

1.1. A porsi quale fondamento legislativo dell'introduzione di tale chiusura, come detto, è la legge 264 del 1999, che disciplina la "*materia degli accessi ai corsi universitari*".

L'art. 1 della legge 264 del 1999 determina infatti la *programmazione* degli accessi a livello nazionale (i corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria etc.), mentre, l'art. 2 della predetta legge prevede invece la possibilità di istituire la programmazione negli altri casi, atipici e non previsti tassativamente (dal predetto art. 1).

Sommariamente, le circostanze in cui le Università possono deliberare l'accesso programmato, al di fuori delle ipotesi previste dal predetto art. 1, sono sostanzialmente tre:

“a) corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;

b) corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;

c) corsi o scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni, di cui, all'articolo 17 comma 95, della Legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni.”

Successivamente, è ulteriormente individuato il modo con cui tale ammissione programmata deve essere disposta cioè, ex art. 4 della suddetta legge, “*previo superamento di apposite prove*”.

Tuttavia, è bene precisarlo a scanso di equivoci, non solo il corso di cui in causa non deve essere ad accesso programmato ma ad accesso libero, poiché si tratta di un corso che è appendice e necessario prolungamento del precedente già concluso e per il cui ingresso parte ricorrente ha già superato una selezione, ma non si verte né sui corsi dell’art. 1 della l. 264 del 1999 (Medicina, Odontoiatria etc.) né su quelli previsti dal procedimento dell’art. 2 suddetti (così, in casi strettamente analoghi, Tar del Lazio III Bis del 26.05.2005; cfr. ord. 12/2007 del 9.01.2007, Registro Generale, 379/2006; Ord. n. 13/2007 Registro Generale: 380/2006, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1284/2011).

1.2. Notoriamente, infatti, il corso di laurea in psicologia non rientra tra i “*corsi di laurea per i quali l’ordinamento didattico prevede l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di post-studio personalizzati*” poiché è **di immediata evidenza che le espressioni quali “laboratori ad alta specializzazione”, “sistemi informatici e tecnologici” o comunque “posti di studio ed attività individualizzate” vadano necessariamente interpretate conformemente alla normativa comunitaria ed in senso strettamente tecnico scientifico, poiché diversamente tali requisiti sussisterebbero per tutti i corsi di laurea esistenti.**

Né vale a qualificarli in tal senso il solo fatto di fornire una tal denominazione. Perciò, il mero inserimento, all’interno del piano di studi del corso, di un laboratorio cui viene conferito il *nomen* e la connotazione di avente “alta specializzazione” non lo rende effettivamente tale. La sostanza, difatti, deve prevalere sulla forma.

Nella specie, tale apodittica scelta dell’Università di Palermo, volta a celare dietro il vuoto paradigma normativo, una gestione del corso di laurea che non necessita

affatto, in maniera totalizzante ed integrale, di tali strumenti di specializzazione è stata già specificamente censurata dal T.A.R del Lazio.

Difatti, quest'ultimo, con ordinanza n. 721/2015 (sul corso di laurea di Psicologia dell'Ateneo di Palermo, ordinanza n. 720/2015 sul corso di laurea di Psicologia dell'Ateneo di Catania, ordinanza n. 5816/2015 sul corso di laurea di Psicologia dell'Ateneo di Napoli Federico II) come pure il Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1284/11; da ultimo n. 4103/17), ha stabilito che nel caso dei corsi di laurea in Psicologia non si rientra affatto nella previsione di legge, giacché la norma ha a riferimento *“tecnologie dalle caratteristiche peculiari ed elevate e, ragionevolmente, tali da caratterizzare l'offerta della singola università: non già quando, per la loro usualità od ordinarietà, possano essere considerate come rientranti in una media dotazione universitaria. Non è perciò sufficiente che il corso di laurea comporti in concreto l'utilizzazione di laboratori: occorre che questi, per l'essere “ad alta specializzazione”, realizzino le particolari caratteristiche in questione.”*

“Questo Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi in questi sensi sulle caratteristiche delle strumentazioni cui fa riferimento questo art. 2, lett. a), l. 2 agosto 1999, n. 264 (Cons. Stato, VI, 6 marzo 2002, n. 1374) rilevando che il mero utilizzo di laboratori informatici per alcune prove d'esame, o anche per alcune lezioni, non giunge di suo ad integrare il presupposto dell'uso di “laboratori ad alta specializzazione” previsto dalla disposizione, in quanto, in assenza di ulteriori elementi (che spetta all'Università dimostrare), non si può ritenere che vi sia corrispondenza tra ogni tipo di laboratorio e quelli cui si riferisce la legge, i quali costituiscono cosa diversa dal semplice utilizzo di strumenti informatici. Il principio appare confacente alla odierna vicenda. Per supportare la tesi dell'Amministrazione, sarebbe stato necessario che la norma avesse fatto riferimento al semplice utilizzo di laboratori. Invece la specificazione “ad alta specializzazione” indica un quid pluris (nel caso in esame, non dimostrato) rispetto al mero uso di laboratori. Né quelli utilizzabili per

esercitazioni informatiche o casi pratici (ormai diffusi) possono essere riconducibili al paradigma della “alta specializzazione” (sentenza n. 1284/2011).

1.3. D'altra parte, avuto riguardo al regolamento dei tirocini di orientamento e formazione per il presente corso di studi, si prevede la possibilità che il periodo di formazione venga svolto nell'ambito di una struttura non già esterna, come vorrebbe la L. 264/99, bensì interna all'Ateneo resistente.

Altresì, non può non evidenziarsi come il tirocinio obbligatorio inserito nel piano di studi di Psicologia clinica, sebbene rispetti il requisito dell'obbligatorietà, rappresenti cosa diversa dal tirocinio didattico curricolare.

Il T.P.V. (tirocinio pratico valutativo) ha difatti una differente connotazione poiché finalizzato all'abilitazione degli iscritti al corso di laurea magistrale, ed è dunque volto a permettere l'esercizio della professione di psicologo.

Palese è, quindi, che non si tratta concretamente di un'esperienza formativa tout court in relazione ai singoli insegnamenti individuati durante il percorso universitario, quanto di una vera e propria attività professionalizzante.

2. In merito alla violazione della previsione normativa di cui alla L. 264 del 1999 si riporta, inoltre, l'intervenuta nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 16.03.2007 con la quale venivano denunciati gli effetti di una eccessiva ed errata interpretazione del riferimento normativo, come sopra, la cui conseguenza diretta è stata quella di aumentare esponenzialmente e irrazionalmente il numero di facoltà con accesso programmato con una netta limitazione al diritto allo studio dei cittadini e soprattutto di coloro che come il ricorrente, intendono iscriversi ad un corso di studi carente di quei requisiti tecnici richiesti dalla L. 264/1999.

“Dalla rilevazione effettuata il c.d. “numero chiuso” risulta previsto per un numero di corsi che, oltre ad apparire eccessivo, suscita perplessità quanto alla sua giustificazione, poiché viene fatto generico riferimento all'articolo 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264 ... Tuttavia, in sede di programmazione locale degli accessi, non è spiegato quante e quali di tali circostanze effettivamente

ricorrano, e il richiamo alle fattispecie normativamente previste è piuttosto generico (ad esempio, viene sottolineata la necessità che il corso si svolga per ristretti gruppi di studenti ovvero che siano previste modalità di partecipazione degli studenti ad attività formative obbligatorie; viene fatto riferimento ad attrezzature e laboratori scientifici per la didattica, a volte in condivisione con altro corso di laurea, ma non risulta specificato se i laboratori siano “ad alta specializzazione”; viene indicata la possibilità di fornire agli studenti una adeguata assistenza e tutorato) ... Come è noto, la richiamata legge n. 264 del 1999 trae origine dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 1998, la quale precisava che “i criteri di accesso all’università, e dunque anche la previsione del numerus clausus, non possono legittimamente risalire ad altre fonti, diversa da quella legislativa” e faceva rinvio, in assenza di un quadro “organicamente” predisposto dal legislatore nazionale per la disciplina del numero delle iscrizioni ai corsi universitari, alle norme comunitarie.”

A nostro avviso, dunque, l’Ateneo resistente ha “chiuso” il corso di laurea per cui è causa in sprezzante noncuranza dei dettami legislativi e senza che venisse data una specifica motivazione in merito.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DELLA L. N. 264/1999. VIOLAZIONE DEGLI ART. 2, 3 E 33 COST. CONTRADDITTORIETÀ DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA STESSA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DI NORMATIVA EMANATA DALLO STESSO ATENEO. DIFETTO ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA, DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO.

1. Come già rilevato nei precedenti motivi di diritto (ed in base al fatto che tutte le censure porteranno all’ingresso del ricorrente senza alcuna problematica di annullamento), la scrivente difesa sostiene che il corso di Psicologia clinica non possa che essere a numero aperto.

Tuttavia, ciò su cui però si vuole primariamente porre l'attenzione di codesto On.le Tribunale sono le propinate modalità di selezione dei candidati, in quanto si procedeva alla selezione degli studenti in maniera del tutto illegittima e discriminatoria.

1.1. Infatti, in ogni caso, anche a volersi ritenere la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 suddetto, viene pure violato il successivo art. 4 della L. 264/1999.

Del resto, la stessa legge predetta, nel riferirsi al concetto di ammissione e programmazione, all'art. 4 riporta un espresso riferimento alle “prove” e mai a modalità di accesso alternative che siano prive di un presupposto inerente alla reale meritevolezza dei candidati.

Per l'accesso al corso di laurea in Psicologia clinica di cui ci interessa, contingentato e vincolato in virtù di una mera scelta di Ateneo, non si prevede neppure lo svolgimento di un test d'ammissione bensì, semplicemente, una procedura di pre-immatricolazione che premia la velocità e svantaggia coloro che, anche per cause loro non addebitabili, non siano stati in grado di garantirsi il click più “lesto”.

Nella sostanza, l'astratta ammissione della legittimità di questo criterio selettivo porterebbe ad escludere chi, avendo pure utilizzato la diligenza e la prudenza richieste, sia stato vittima del caso, di un evento la cui prevedibilità non fosse scontata. Nello specifico, dando un solo sguardo alla graduatoria, si nota che tra un potenziale vincitore ed un potenziale escluso sussiste uno scarto di soli pochi secondi. Evidente è perciò che in un tale e brevissimo arco temporale la sopravvenienza di un qualsiasi tipo di impedimento, anche non assoluto o permanente, avrebbe determinato in maniera determinante l'esclusione dei candidati.

L'art. 4 del bando impugnato, che individua le modalità di redazione dell'elenco degli aventi diritto all'immatricolazione, difatti, prevede delle metodologie di scelta e cernita che, **oltre a non essere assolutamente idonee a verificare le**

conoscenze degli studenti, né tanto meno a selezionare i più preparati, si pongono in nettissimo contrasto con quanto statuito dall'art. 4 della L. n. 264 del 1999.

Invero, è già stato citato il testo di quest'ultimo articolo, che prevede che *“l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite **prove** di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della **predisposizione** per le discipline oggetto dei corsi medesimi”*. Eppure, la selezione svolta risulta completamente inidonea a soddisfare le finalità appena richiamate, ossia accertare la predisposizione di un candidato al corso di laurea magistrale, poiché si basa su un criterio meccanico e meramente temporale, nonché completamente avulso dal processo valutativo che dovrebbe fondare le procedure comparative.

Qui, non c'è alcun margine per poter condurre una comparazione.

Dunque, fermo restando il potere discrezionale del Ministero e dell'Ateneo nel ricorrere a misure alternative rispetto al test di ingresso, devono essere in ogni caso predisposte delle prove, così come imposto dalla normativa vigente.

E non solo. All'interno dei decreti ministeriali richiamati dai provvedimenti del medesimo Ateneo, ossia il D.M. 270/2004 (denominato **“modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”**) e quello del 16 marzo 2007 (rubricato *“determinazione delle classi di laurea magistrale”*), si dispone di dover *“verificare l'adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale”* (art. 6, comma 2, D.M. 16 marzo 2007), e di certo lo strumento utilizzato dalla resistente non consente un'effettiva valutazione delle conoscenze di ciascun candidato.

2. Peraltro, non si rinviene alcuna norma interna all'Ateneo di controparte che articoli le modalità di iscrizione al Corso di tale laurea magistrale a numero programmato, né che preveda i requisiti di accesso.

Mentre il regolamento didattico di Ateneo fa rinvio alle disposizioni previste nel regolamento del corso di studi di Psicologia clinica, quest'ultimo, come pure il

documento presente nel sito del corso e relativo ai requisiti di ammissione al corso di laurea magistrale, al suo art. 4, continua a propugnare l'accesso libero, riferendosi ad una verifica e alla necessità di accertare *“l'adeguatezza della personale preparazione relativa alle principali conoscenze e capacità di base teoriche, storiche e metodologiche dei settori scientifico disciplinari della psicologia.”*

2.1. Di certo non può dirsi che la valutazione dei candidati, nella procedura de qua, si basi su una effettiva “verifica” delle conoscenze, né che la preparazione dei ricorrenti possa essere considerata oggettivamente inadeguata, soprattutto perché non viene presa assolutamente in considerazione ai fini della selezione.

Tuttavia, dall'altra parte, può considerarsi evidente la connotazione “sperimentale” di queste modalità di ammissione, così definite dallo stesso Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, la cui inadeguatezza, nell'organizzazione, è dimostrata dal fatto che non esiste neppure una norma che disciplini l'accesso al corso di studi alla data odierna.

Tale metodo si pone, perciò, non solo e non tanto in netta contraddizione con quanto statuito dai regolamenti emanati dall'Amministrazione resistente, nonché in concreta lesione del principio generale di certezza del diritto, ma addirittura in violazione della condizione fondamentale per l'operatività delle norme previste dalla legge 264/99, cioè quella per cui *“le prescritte peculiari caratteristiche dei corsi debbano risultare dall'ordinamento didattico del singolo ateneo, in modo da assicurare poi agli studenti la frequenza di strutture universitarie adeguatamente organizzate per l'attività formativa”* (v. TAR Emilia Romagna, sent. n. 72, 10 marzo 2009; TAR Veneto, Sez. II, n. 179, 20 gennaio 2004).

2.2. Altra irregolarità da evidenziarsi, a supporto e riprova delle illegittimità perpetrate dall'Ateneo è pure la violazione della previsione dello Statuto di Ateneo, di cui all'art. 28 comma 2 lett. g). Difatti, tale disposizione, secondo cui è il Consiglio di Dipartimento che *“propone con propria deliberazione l'istituzione, l'attivazione, la modifica, la disattivazione dei Corsi di studio di cui*

all'articolo 35 comma 1 lettere a) e d) del presente Statuto” viene nella pratica completamente disattesa.

3. Per di più, sebbene le condizioni per cui può disporsi l'accesso programmato locale, stabilite dalla l. 264/99, siano tassative e riguardino la specialistica caratterizzazione che dovrebbe assumere il percorso di laurea, anche per l'accesso alla facoltà di Psicologia clinica, *“viene proposta la modalità click [...] per ovviare ad una potenziale perdita di iscritti dovuta al passaggio al corso a numero programmato.”*

Il rischio che non vuole corrersi (e che l'Ateneo utilizza come unica motivazione per la predisposizione di tale modalità selettiva) è che gli studenti vengano scoraggiati poiché *“non risultano ben disposti a sottoporsi ad un test in ingresso e, preferiscono, scegliere altro”*.

Ovvia appare l'insufficienza e l'irragionevolezza.

Per tale motivo, anche all'interno del medesimo Consiglio, non vi era unanimità e completa coincidenza di vedute: *“Il Sig. Cino, in generale, sottolinea che nei casi in cui è necessario fare una selezione fissando un numero chiuso, l'unico criterio oggettivo da adottare, a suo avviso, rimane quello del merito; pertanto, non ritiene corretto avvalersi del clickday. [...] la valutazione deve basarsi su un parametro oggettivo, ovvero su un test che valuti il merito degli studenti allo stesso modo. [...] invece tale scelta veicola un messaggio per cui lo studente ottiene il posto non perché viene valorizzato il merito ma sulla base di un criterio meramente temporale di invio della richiesta.”*

4. L'Università, mediante il criterio individuato nel bando, non ha realizzato affatto un'adeguata ponderazione delle posizioni e dei valori di cui sono portatori i candidati per l'iscrizione al corso di laurea interessato dal bando di concorso, quello di Psicologia clinica, realizzando piuttosto una valutazione degna di censura giudiziale.

Il principio che dovrebbe reggere e regolare le procedure di accesso programmato ai corsi di laurea, come pure viene espressamente stabilito dall'art. 4 della L.

264/1999, è unicamente quello del riconoscimento del merito, tramite la somministrazione di una prova tale da consentire un vaglio concreto sulla preparazione di ciascun concorrente, con il solo limite dei posti disponibili e nel rispetto della concreta potenzialità formativa di ogni singola Università.

Questo deve essere, allora, il principale parametro valutativo e criterio guida per la comparazione dei candidati, utilizzato dagli Atenei nell'operazione di scelta tra le molteplici domande di ingresso nel caso di contingentamento dei posti disponibili. Altrimenti, si deve sottolineare, la programmazione degli accessi non dovrebbe essere istituita, poiché risulterebbe non solo predisposta in violazione di legge, ma anche frutto di una competizione irragionevole.

Stabilire che la selezione tra potenziali studenti debba essere eseguita dando un peso specifico e non indifferente alla velocità con cui ci si prenota mediante la piattaforma online, tradisce l'unico elemento (il merito) in grado di giustificare la predilezione di un soggetto piuttosto che di un altro, poiché l'unico in grado di dimostrare effettivamente la capacità dei candidati alla vita accademica.

Tra l'altro, sebbene sia ovvio che la laurea magistrale de qua risulti e si debba dunque considerare il naturale proseguimento della precedente triennale già conclusa, inserendo un'ulteriore chiusura l'Ateneo la rende necessariamente cosa ultronea e differente.

Sul punto, sono state molte le pronunce giudiziali che hanno dichiarato l'illegittimità delle graduatorie la cui formazione non dipendesse dal merito del candidato ma da fattori casuali e affatto aleatori (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541). La novella del 2010, nel tentativo di valorizzare il merito in maniera più ampia possibile, si proponeva, tra l'altro, di riformare anche la materia dell'accesso al sapere attraverso la delega conferita al Governo per *“la realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi”* sulla base dei principi cardine (art. 1, comma 3) della stessa Legge n. 240 del 2010 e, tra questi, appunto, sul *“merito”*.

Anche Il TAR Milano, con la sentenza del 29/07/2011, n. 2035 asserisce che *“la scelta del legislatore nazionale di regolamentare l'accesso programmato a determinati corsi di laurea mediante procedura informatica, consistente nella sottoposizione dei candidati alla risoluzione di test a risposta multipla, risponde all'esigenza di selezionare i capaci e i meritevoli a proseguire gli studi nelle facoltà connotate da numerus clausus”*.

Si ribadisce, ad oggi i ricorrenti possiedono il titolo di laurea di primo livello, avendone conseguito i relativi crediti ed avendo superato la prova finale di redazione e discussione di un elaborato. Perché permetterglielo quando l'Ateneo sa già di non potergli garantire concretamente la continuità degli studi?

5. Oltretutto, nel caso in cui l'Amministrazione dovesse persistere negli anni a venire con le medesime modalità di selezione, gli studenti sarebbero perennemente in balia del caso fortuito e, in base ad alcun tipo di parametro oggettivo, potrebbero vedersi perennemente esclusi.

Di fatto, sarebbero impossibilitati a completare il ciclo di studi per cui, lo si ricorda, ci si è già sottoposti ad un test di ingresso, superandolo e poi sostenendo tutti gli esami.

L'illegittimità maggiore, dunque, consiste non solo nell'aver privato i ricorrenti della possibilità di concorrere con gli altri e dimostrare le proprie competenze, ma soprattutto nelle preclusioni e nell'evidente impossibilità di potersi abilitare ed iscriversi all'albo degli psicologi, esercitando la libera professione, poiché come comprovato da tutti i bandi di concorso, lavorativi per le pubbliche amministrazioni e non, è sempre richiesto il conseguimento di una laurea quinquennale.

6. Seguendo tale previsione, si finisce per sostenere che al fine di poter terminare il percorso iniziato gli studenti debbano essere costretti ad iscriversi presso gli unici Atenei d'Italia che mantengono l'accesso libero alla facoltà di psicologia clinica, abbandonando la loro casa, i loro affetti e le loro abitudini.

Inevitabilmente, ed in base a fondamenti legislativi inesistenti, si nega il diritto allo studio, nonché al lavoro, costituzionalmente garantiti, o si contingenta strettamente ed esclusivamente a chi sia riuscito ad effettuare la prenotazione in meno di 8 minuti dalla sua apertura.

In sintesi, ad essere leso è l'art. 34 della Costituzione, per mano dell'Ateneo resistente, in assenza (recte, in violazione) di una benché minima indicazione legislativa, anche interna all'Amministrazione resistente, che ne autorizzi la prevaricazione e pure in sprezzante noncuranza della statuizione per cui *“il Regolamento di Ateneo prevede specifici interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli, specie se privi di mezzi, volti ad assicurare le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio.”* (art. 5 comma 3 dello Statuto di Ateneo)

Difatti, non può essere lecita una preclusione così grande, che lede il diritto allo studio in base all'affidamento fatto su un sistema informatico, poiché, si ribadisce, non tutti gli studenti potrebbero averne una concreta dotazione, attese le problematiche economiche di cui ognuno può soffrire e per cui non può pretendersi l'utilizzo di tecnologie svelte, certamente funzionanti e all'avanguardia

In conclusione, una volta illegittimamente introdotto l'accesso programmato, l'Ateneo dell'Università di Palermo avrebbe quanto meno dovuto prevedere degli strumenti in grado di selezionare i migliori o, almeno, dare la possibilità agli studenti di cimentarsi in una prova e testare le proprie competenze, così come previsto dalla L. n. 264 del 1999.

IV. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264.

1. La contraddittorietà di cui sono intrisi i diversi provvedimenti dell'Amministrazione resistente emerge chiaramente anche solo effettuando un superficiale confronto tra le delibere emanate dai suoi Organi di governo.

Dapprima, discutendo con riferimento alla determinazione degli accessi liberi e programmati, il Senato Accademico deliberava unanimemente *“la modifica del corso di Psicologia clinica LM-51 da accesso programmato 130 ad accesso libero, come previsto nell’offerta formativa 2022/2023”*. In seguito, interveniva un’inversione di rotta.

Invero, sovvertendo nettamente le determinazioni effettuate ab origine dal Senato, il Consiglio di Amministrazione, seppur fosse trascorso un arco temporale estremamente ristretto, approvava la programmazione del corso di laurea e addirittura statuiva la predisposizione di un numero di posti inferiori a quelli potenzialmente accessibili e proposti dalla Commissione istruttoria.

1.1. Quest’ultima, ad onor del vero, individuava una forbice massima di posti di cui disporre e avanzava richiesta di ampliamento del numero programmato a 160 unità. Tuttavia, in palese vanificazione del garantismo che dovrebbe attuarsi in caso di diritti costituzionalmente previsti e di tal peso, come quello allo studio, si concludeva di bandire 10 posti in meno, determinando per i ricorrenti l’ennesima perdita aggiuntiva: quella di avere una chance in più di accedere alla laurea magistrale di cui trattasi.

Seppur sembri banale, è bene ribadire che, soprattutto in relazione ai principi Costituzionali individuati agli artt. 33 e 34 della Carta, la domanda di formazione professionale richiesta dagli studenti dovrebbe essere quanto più favorita ed incentivata, con il solo limite della saturazione delle potenzialità recettive dell’Ateneo (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, nn. 2583/06 e 2584/06, v. anche Cons. Stato, Sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5434 da ultimo Sez. VI, 9 giugno 2017, n. 2418).

Ma l’antinomia che si intende censurare si estendeva sino alla stessa motivazione dell’utilizzo del click-day come modalità di selezione dei candidati, considerando che lo stesso Consiglio di Amministrazione si faceva promotore di tale sistema al

fine di ottenere un maggiore coinvolgimento degli studenti.

2. Ciò che dovrebbe assumere rilevanza, ai fini della chiusura delle iscrizioni, è la valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario.

Infatti, “la ratio del numero chiuso non sembra essere quella di creare una rigida rete protettiva a favore dei laureati (che sarebbe probabilmente in contrasto col diritto all'istruzione e con la logica comunitaria avversa in linea di principio a ogni forma di contingentamento), bensì quella (essenzialmente organizzativa) di mettere le Università nelle condizioni di poter rendere al meglio un servizio con un numero di studenti adeguato alle strutture, secondo un criterio di economicità, che esige la piena utilizzazione delle medesime (vedi decisioni del C.G.A. n. 633, 634 e 635 del 21 luglio 2008).

Mai tali assunti giurisprudenziali sono stati così “calzanti” ad un caso come quello di specie dove sia il parametro della **capienza strutturale** che quello del **fabbisogno formativo** sono stati violati.

3. Se l'Ateneo resistente, nella veste specifica della Commissione, ha ritenuto che il numero ottimale di studenti da immatricolare potesse essere di 160, avendolo prestabilito in base ad un'adeguata ponderazione e valutazione istruttoria delle risorse disponibili ed delle capacità dell'Ateneo, “aveva l'obbligo di completare tale contingente, realizzando quel “pieno impiego” delle risorse disponibili insito nel sistema normativo cui si richiama il ricorrente e, quindi, favorire quanto più possibile la domanda degli studenti, anche in relazione ai principi di cui agli art. 33 e 34 della Costituzione” (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. II, 5 agosto 2003, n. 10874).

Specularmente, a fronte dell'inesistente costo o propinata carenza dell'Ateneo di controparte, nell'ammettere quegli ulteriori dieci posti avanzati, i ricorrenti, considerando pure i naturali scorrimenti, decadenze e rinunce avrebbero potuto inserirsi utilmente all'interno della graduatoria di merito.

Tutto ciò, invece, è stato completamente disatteso dai provvedimenti impugnati.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Il ricorso è ovviamente assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione, al quale non è stato consentito di iscriversi.

Difatti, non può non richiamarsi la posizione del Consiglio di Stato assunta con Ordinanza Collegiale motivata e in riforma di un provvedimento dell'On.le TAR Lazio, proprio su un corso di laurea magistrale in psicologia (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, ord. n. 1403 del 4 aprile 2017, Pres. Santoro, Rel. Simeoli, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 1284/2011, Pres. Severini, Rel. Taormina).

In punto di *periculum* invece si rappresenta la peculiare posizione di parte ricorrente, che non solo a breve vedrà iniziare le attività didattiche relative al corso di laurea de qua e da cui è stata illegittimamente esclusa ma che dovrà rimanere in attesa senza, nel frattempo, poter continuare il percorso di studi prescelto e prendere parte alle attività in esso previste, nella città dove vive e in cui risiedono i propri affetti.

Relativamente a ciò deve infatti sottolinearsi che parte ricorrente, qualora non venisse accolta la richiesta di ammissione in via cautelare, subirebbe grave pregiudizio determinato dall'inerte trascorrere del tempo, che è talvolta un parametro di giudizio. Né quest'ultima dovrebbe essere costretta a trasferirsi dalla sua casa e dal luogo ove ha ormai costruito i suoi affetti, rincorrendo e ricercando il libero accesso allo studio.

Un'urgente ammissione, dunque, al corso di laurea ambito è richiesta per permettere ai ricorrenti di frequentare le lezioni e consentire così di rimanere al passo con gli altri studenti e poter così svolgere gli esami del primo semestre.

Diversamente patirebbero un gravissimo ed irrimediabile danno.

Infatti, l'impossibilità di accedere al corso di laurea magistrale precluderebbe ai ricorrenti la possibilità di avere i requisiti per l'iscrizione all'albo degli psicologi di cui al tipo A.

Viceversa, dall'accoglimento del presente ricorso, di cui si chiede l'eventuale notificazione per pubblici proclami sul sito web di controparte, l'Amministrazione non patirebbe alcun grave pregiudizio, anche in virtù del fatto che non sono stati banditi tutti i posti di cui si poteva potenzialmente disporre.

Il Consiglio di Stato ha già deliberato come prevalente "l'interesse degli appellanti ad evitare, nelle more della fase di merito, ripercussioni negative sul proprio percorso di studi" (cfr Consiglio di Stato, sez. VI, ord. n. 1403 del 4 aprile 2017, Pres. Santoro, Rel. Simeoli, sul periculum vedi poi TAR Lazio ordinanza del 21 febbraio 2008 per il ricorso avente R.G. 11038/2007 confermata dall'ordinanza del Consiglio di Stato avente numero 2815/2008 per il ricorso avente r.g. 215/2008; Tar Emilia, Parma, 364-365 del 2008) che concedevano la sospensiva a ricorrenti (in alcuni casi per gruppi oltre 100 persone) che chiedevano l'ammissione al corso di studi in Psicologia ritenendo che il periculum in mora fosse insito nella stessa non ammissione al corso di laurea e nella necessità della prosecuzione degli studi.

Nel caso di specie, trattasi infatti di un bene della vita costituzionalmente tutelato, come il diritto allo studio, che non può essere compresso e oltretutto i motivi principali non portano in alcun modo all'annullamento della procedura, semmai ad una sua apertura.

Tutto ciò premesso e per i sovraesposti motivi di diritto, parte ricorrente come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

All'Ecc.mo T.A.R. adito, previo accoglimento dell'istanza istruttoria e cautelare collegiale, di annullare tutti gli atti impugnati in parte qua e nella parte di cui in interesse e dei motivi di cui in atti, consentendo e garantendo l'immatricolazione di parte ricorrente.

Con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore degli scriventi che si dichiarano antistatari.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso è dovuto

nella misura di euro 650,00.

Roma 27 novembre 2023

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti